

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2019, n. 0107/Pres.

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015).

- OMISSIS -

Regolamento abrogato da art. 36, c. 1, DPReg. 14/12/2023, n. 0207/Pres. (B.U.R. 20/12/2023, S.O. n. 36), a seguito dell'abrogazione del DPReg. 82/2017.

ABROGATO

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015)

art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 82/2017

art. 2 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 82/2017

art. 3 modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 82/2017

art. 4 norma transitoria

art. 5 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 82/2017

1. Dopo la lettera bb) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82 è inserita la seguente:

<<bb bis) Macrovoce di spesa: l'aggregato costituito da voci omogenee di spesa, riconducibile ad uno dei seguenti numeri:

- 1) attivi materiali, attivi immateriali e costi per la realizzazione di opere edili, di cui, rispettivamente, all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e d bis);
- 2) attivi materiali, attivi immateriali e costi per la realizzazione di opere edili, di cui, rispettivamente, all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c bis);
- 3) costi salariali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- 4) costi salariali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
- 5) costi in de minimis di cui all'articolo 12;
- 6) costi per investimenti in efficienza energetica di cui all'articolo 13;
- 7) costi per investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 14;
- 8) costi per investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 15.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 82/2017

1. All'articolo 19 del DPRReg. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<d) domanda presentata da un'impresa che, in relazione all'iniziativa per la quale ha presentato la domanda di incentivazione, incrementa l'occupazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale:

- 1) punti 1 in caso di assunzione da 3 a 5 ULA;
- 2) punti 3 in caso di assunzione da 6 a 10 ULA;
- 3) punti 5 in caso di assunzione da 11 a 20 ULA; 4) punti 10 in caso di assunzione di oltre 21 ULA;>>;

b) Alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: <<La graduatoria è pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.>>.

art. 3 modifica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 82/2017

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 del DPRReg. 82/2017 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le variazioni consistenti nella compensazione della spesa sono ammissibili esclusivamente qualora operate all'interno della medesima macrovoce di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera bb bis).>>.

art. 4 norma transitoria

1. L'articolo 24 del DPRReg. 82/2017, come modificato dall'articolo 3, si applica anche alle domande già presentate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.